



GUN 4/2026

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**

**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 10.03.2026 perveniva relazione da parte del Presidente del Comitato Regionale FISBB della Sicilia Sig. Angelo CONTRAFATTO, nella quale si riferiva di comportamenti contrari ai regolamenti federali, nello specifico si riferiva che: *"[omissis] Vizzini Giuseppe tessera FISBB n. FB74A116 [omissis] mancato pagamento delle quote di iscrizione alle gare [omissis] nella 1^ prova di Coppa Sicilia regular non si è accorto dell'orario di gioco ed ha chiamato in Direzione di gara per capire se avrebbe avuto il tempo per arrivare in sede e quando il Direttore di Gara (A. Tigri) gli ha fatto presente che non poteva attenderlo è andato su tutte le furie e ha detto che non avrebbe pagato l'iscrizione. In quella circostanza abbiamo risolto chiedendo la quota al Presidente dell'ASD Gotha Francesco Cartia che a malincuore, essendo coobbligato in solido è stato costretto a pagarla [omissis] Il sig. Vizzini si iscrive alle gare ID 10652 in data 19.01.2026 ed alla gara ID 10683 in data 29.01.2026 [omissis] lui ha risposto, come al solito, che non sarebbe arrivato perché ancora infortunato e che non avrebbe corrisposto la quota di iscrizione, ovviamente usando sempre un linguaggio e dei modi assolutamente spiacevoli. Nel frattempo, non volendo creare ulteriori problemi all'ASD Gotha, abbiamo provveduto a rimodulare i montepremi della gare defalcando la quota del sig. Vizzini [omissis]"*;

**Considerato che:**

Sede legale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)  
Codice Fiscale e Partita IVA: 12705480965

Sede operativa Biliardo: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)  
[segreteriabiliardo@fisbb.it](mailto:segreteriabiliardo@fisbb.it) – Tel. 0270002609

Sede operativa Bowling: Via F. Antolisei, 6 – 00173 Roma (RM)  
[segreteriabowling@fisbb.it](mailto:segreteriabowling@fisbb.it) – Tel. 063311705



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA PARALIMPICA  
riconosciuta dal  
COMITATO ITALIANO  
PARALIMPICO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale"*;

l'art. 90 nuovo Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *"L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro sette giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare"*;

l'art. 25 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *"Fermi, comunque, gli obblighi di versamento della quota economica dovuta, l'Atleta che, iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo, è soggetto alla sanzione dell'ammenda ed alla confisca di eventuali premi acquisiti laddove previsto dal Regolamento Tecnici. [omissis] Qualora l'Atleta non provveda al pagamento della quota economica relativa all'iscrizione di una gara decorso il termine di quindici giorni dalla fine della stessa, è comminata la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva singola o a squadre fino al ravvedimento in proprio o da parte dell'Affiliato di riferimento quale obbligato in solido"* ;

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.





Il comportamento tenuto dall'atleta VIZZINI Giuseppe è contrario ai regolamenti federali, allo statuto, ma soprattutto è contrario ai buoni comportamenti che ogni singolo tesserato deve serbare nei confronti della propria comunità sportiva di rispetto non solo degli altri atleti, degli ufficiali di gara, della Federazione, ma soprattutto degli organizzatori.

Non presentarsi ad un incontro seppur iscritto e sapendo già che non si poteva partecipare, visto l'infortunio, denota una poca professionalità da parte dell'atleta che lo pone in essere, oltre compromettendo gravemente l'intero svolgimento della competizioni sportiva sfalsando, così facendo, gli interni risultato della competizione in corso, come è stato riportato nella relazione del Presidente del Comitato Regionale siciliano.

Questo è sintomo di poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, gli atleti succitati hanno contravenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, oltre al su citato art. 25.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce i comportamenti tenuti dal giocatore che non si presenta, seppur iscritti, a disputare gli incontri.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 25 - 42 - 44 - 45 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - ~~25~~ - 44 del Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore VIZZINI Giuseppe al pagamento dell'ammenda di € 500,00 da versare nelle casse della FISBB

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 100 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato VIZZINI Giuseppe la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi





attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta VIZZINI Giuseppe nelle competizioni in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta VIZZINI Giuseppe di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 13 marzo 2026

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

